

TECNICI COMPETENTI IN ACUSTICA: PROROGATA L'ISCRIZIONE ALL'ELENCO NAZIONALE


PAOLO FOTI

Il Decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42 recante “disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico” di cui alla Legge quadro del 26 ottobre 1995, n. 447 istituisce l'elenco nominativo dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico competente in acustica, pubblicato in data 10 dicembre u.s. dall'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale).

A tal proposito, l'ISPRA ha sviluppato una piattaforma web (www.agentifisici.isprambiente.it/enteca) su richiesta del MATTM (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare) denominata E.N.TE.C.A., ovvero Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica riportante l'indicazione dei:

- Tecnici Competenti in Acustica che operano su territorio nazionale oltre che come liberi professionisti, anche come ricercatori di enti pubblici, dipendenti della PA e personale di organismi di vigilanza quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, personale delle ARPA, ovvero Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale;
- Corsi riconosciuti e abilitanti alla professione “non regolamentata” di Tecnico Competente in Acustica Ambientale;

La legge di Bilancio 2019 ha prorogato, da 12 a 30 mesi, il termine ultimo per l'iscrizione nell'Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica (E.N.TE.C.A.) da parte di coloro che hanno ottenuto il riconoscimento della qualificazione dalla Regione di residenza. Nell'articolo, una sintesi della disciplina e dei requisiti necessari per far parte dell'elenco e l'accenno a un'ulteriore modifica presente nella legge di bilancio sulla questione della “normale tollerabilità” delle immissioni e delle emissioni acustiche. Quest'ultimo interessante argomento verrà trattato sulla rivista in un prossimo articolo.



ISPRA HA SVILUPPATO UNA PIATTAFORMA WEB (WWW.AGENTIFISICI.ISPRAMBIENTE.IT/ENTECA) SU RICHIESTA DEL MATTM (MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE) DENOMINATA E.N.TE.C.A., OVVERO ELENCO NAZIONALE DEI TECNICI COMPETENTI IN ACUSTICA.

- Corsi riconosciuti di aggiornamento periodico per il mantenimento della qualifica di Tecnico Competente in Acustica Ambientale.

In riferimento al:

- **primo punto**, per tutti coloro, che hanno già ottenuto il riconoscimento della qualificazione di "tecnico competente in acustica" da parte della Regione ai sensi della previgente normativa, ovvero del D.P.C.M. 31 marzo 1998, entro 30 mesi (così modificato dalla legge di bilancio 2019. L. 145/2018 comma 1143) dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 42/17, possono presentare alla regione di residenza, nei modi e nelle forme stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, istanza di inserimento nell'elenco.

- **secondo punto**, il prerequisito per potersi iscrivere nell'apposito elenco tenuto dal MATTM è il possesso della laurea o laurea magistrale ad indirizzo tecnico o scientifico (vedi elenco specifico in allegato 2 del D.Lgs. 42/17), e di almeno uno dei seguenti requisiti:

- avere superato con profitto l'esame finale di un master universitario con un modulo di almeno 12 crediti in tema di acustica, di cui almeno 3 di laboratori di acustica, nelle tematiche oggetto

della legge 26 ottobre 1995, n. 447, secondo lo schema di corso di cui all'allegato 2 "parte B" del D.Lgs. 42/17;

- avere superato con profitto l'esame finale di un corso in acustica per tecnici competenti svolto secondo lo schema riportato nell'allegato 2 "parte B" del D.Lgs. 42/17;

- avere ottenuto almeno 12 crediti universitari in materie di acustica, di cui almeno 3 di laboratori di acustica, rilasciati per esami relativi ad insegnamenti il cui programma riprenda i contenuti dello schema di corso in acustica per tecnici competenti in allegato 2 "parte B" del D.Lgs. 42/17;

- aver conseguito il titolo di dottore di ricerca, con una tesi di dottorato in acustica ambientale.

In via transitoria, per un periodo di non più di cinque anni dalla data del D.Lgs. 42/17, all'elenco tenuto dal MATTM può essere iscritto chi è in possesso del diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico o maturità scientifica ed i seguenti requisiti:

- aver svolto attività professionale in materia di acustica applicata per almeno quattro anni, decorrenti dalla data di comunicazione dell'avviso alla regione di residenza, in modo non occasio-

PER L'ACCERTAMENTO DELLA "NORMALE TOLLERABILITÀ" DI CUI ALL'ART. 844 DEL C.C., DELLE IMMISSIONI RUMOROSE PRODOTTE DA IMPRESE O COMUNQUE ATTIVITÀ PRODUTTIVE IN GENERALE ED IL CONSEGUENTE DISTURBO (INQUINAMENTO ACUSTICO) NEI CONFRONTI DEI CITTADINI ALL'INTERNO DELLE UNITÀ IMMOBILIARI, SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA L. 447/95 E/O DECRETI ATTUATIVI.

nale, in collaborazione con un tecnico competente ovvero alle dipendenze di strutture pubbliche di cui all'articolo 2, comma 8, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, attestata da idonea documentazione;

- avere superato con profitto l'esame finale di un corso in acustica per tecnici competenti svolto secondo lo schema riportato nell'allegato 2 "parte B" del d.lgs. 42/17.
- **terzo punto**, a far dalla data di pubblicazione nell'Elenco dei Tecnici Competenti in Acustica, gli iscritti, devono partecipare, nell'arco di 5 anni e per ogni quinquennio successivo, a corsi di aggiornamento professionale, per una durata complessiva di almeno 30 ore, distribuite su almeno tre anni.

Con la Legge di Bilancio 2019 (L. 145/2018), oltre all'importante quanto necessaria estensione (da 12 a 30 mesi) dei termini per la presentazione dell'istanza di inserimento nell'Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica (E.N.TE.C.A.) da parte di coloro che hanno ottenuto il riconoscimento della qualificazione di Tecnico Competente in Acustica (T.C.A.) dalla regione di residenza ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 marzo 1998, c'è stato un importantissimo intervento anche su una questione annosa riguardante la c.d. "normale tollerabilità" delle immissioni e delle emissioni acustiche, ai sensi dell'articolo 844 del codice civile, che trova applicazione nelle controversie tra privati.

Nella fattispecie, il comma 746 della Legge di Bilancio 2019, all'articolo 6-ter del D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, dopo il comma 1 aggiunge il seguente comma **1 bis**:

- ai fini dell'attuazione del comma 1, ovvero *"nell'accertare la normale tollerabilità delle immissioni e delle emissioni acustiche, ai sensi dell'articolo 844 del codice civile, sono fatte salve in ogni caso le disposizioni di legge e di regolamento vigenti che disciplinano specifiche sorgenti e la priorità di un determinato uso"*, si applicano i criteri di accettabilità del livello di rumore di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447, e alle relative norme di attuazione.

Questo che cosa vuol dire?

In sostanza significa che, per l'accertamento della "normale tollerabilità" di cui all'art. 844 del c.c., delle immissioni rumorose prodotte da imprese o comunque attività produttive in generale ed il conseguente disturbo (inquinamento acustico) nei confronti dei cittadini all'interno delle unità immobiliari, si applicano le disposizioni di cui alla L. 447/95 e/o decreti attuativi.

Tuttavia è doveroso sottolineare che resta comunque prerogativa dei giudici, coadiuvati dai T.C.A., facendo salve le disposizioni di legge, impiegare i descrittori acustici più adatti a caratterizzare il fenomeno fisico potenzialmente disturbante per la successiva quanto doverosa valutazione.